

DIRITTO E FISCO

APPALTI/ Le novità in materia di gare contenute nel Piano casa convertito in legge

Lavori specialistici più liberi

Qualificazione per le verifiche facilitata per due anni

di Andrea Mascolini



Meno vincoli per gli appalti di lavori specialistici, anche se fra un anno verranno nuovamente riscritte le norme di qualificazione; fatti salvi i bandi di gara approvati da ottobre 2013 a fine aprile 2014; requisiti minimi per le mandanti e le mandatarie anche negli appalti di forniture e servizi; qualificazione per le verifiche dei progetti più facile ancora per due anni.

Sono queste alcune delle principali novità contenute nel dl 47/2014 (Piano casa) convertito in legge, che è in attesa di pubblicazione in G.U.. Per la disciplina dei lavori specialistici il testo dell'articolo 12 del

decreto convertito in legge dal parlamento riformula le due disposizioni regolamentari che disciplinano la materia e che il Consiglio di Stato aveva bocciato e il dpr 30 ottobre 2013 aveva annullato.

La disciplina che viene delineata, che riprende integralmente il contenuto del dm infrastrutture del 24 aprile 2013, avrà valore per dodici mesi, periodo nel quale si dovranno riscrivere i commi 2 degli articoli 107 e 109 del regolamento del Codice (Dpr 207/2010). Per adesso quindi le strutture, gli impianti e le opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cioè a qualificazione obbligatoria) sono le seguenti: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32. Invece sono considerate opere "superspecialistiche" (cioè con obbligo di subappalto o di costituzione di ATI verticale fra impresa generale e impresa specializzata) le lavorazioni relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A del dpr 207/2010, nonché le seguenti categorie individuate nel medesimo allegato A: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Queste lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Importante è la norma che fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 29 novembre 2013 (entrata in vigore del dpr 30 ottobre 2013) e al 26 aprile 2014 (vigenza del dm infrastrutture del 24 aprile 2014), nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La norma, molto opportuna visto che nelle varie versioni dei decreti "Salva Roma" i regimi applicabili erano diversi da quello attuale, precisa che la salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento.

Un importante intervento riguarda poi la disciplina dei requisiti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o di consorzio: viene infatti abrogato il comma 13 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici che, soltanto per il settore dei lavori, prevedeva l'obbligo per i concorrenti riuniti di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso. La norma modifica anche l'art. 92 del regolamento del codice, rendendo applicabile anche al settore delle forniture e dei servizi la previsione per cui la mandataria o capogruppo del raggruppamento temporaneo (e una delle imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario) dovrà possedere almeno il 40% dei requisiti previsti dal bando di gara, mentre le mandanti (e le altre consorziate) dovranno documentare il possesso di almeno il 10% dei requisiti. Si ammette inoltre che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possano essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, logica conseguenza dell'abrogazione del comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici.

Infine l'articolo 12 del decreto convertito in legge stabilisce che per gli affidamenti di incarichi di verifica dei progetti si possa per altri due anni (fino a giugno 2016) qualificarsi anche con i requisiti maturati nel settore della progettazione e direzione dei lavori (la norma toccata è l'articolo 357, comma 19 del dpr 207/2010).